

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 32

---

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BONETTI**

*Presentata il 2 luglio 1987*

---

Riforma del sistema pensionistico per gli artigiani  
e gli esercenti attività commerciali

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — Fra gli obiettivi di maggiore rilievo attinenti alla tutela del settore dell'artigianato, in armonia con i solenni principi fissati dalla Costituzione, va evidenziato il perseguimento della salvaguardia sociale degli operatori della categoria sotto il profilo della tutela previdenziale.

Non è certo un caso se uno dei punti fondamentali sul quale si indirizzano le aspettative di tutta la categoria artigiana concerne la riforma del sistema previdenziale con particolare riferimento alla gestione speciale artigiani.

L'attuale grave crisi del sistema è stata determinata proprio dai veloci cambiamenti della società italiana e dal mancato approntamento di strumenti capaci di costruire un assetto completo ed organico di previdenza.

È indubbio inoltre che buona parte delle difficoltà attuali hanno come origine la commistione che si è fatta tra previdenza e assistenza e quindi l'inquinamento concettuale tra ciò che appartiene alla previdenza e ciò che è prettamente assistenza, con l'inevitabile straripamento economico che ne è derivato. Sono così andati a ricadere su singoli gruppi o categorie, tenuti ai soli oneri previdenziali, oneri che invece avrebbero dovuto far carico a tutta la collettività.

Ma ciò che è ancora più grave è il fatto che al volume esplosivo di spese non ha corrisposto la quantità e la qualità dei servizi.

Gli artigiani fin dal 1977, hanno sempre sostenuto di essere disposti a sopportare oneri maggiori di quelli in vigore a condizione che venisse garantita, in pari

tempo, l'equiparazione dei diritti e delle prestazioni tra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Purtroppo, a tutt'oggi, in assenza dell'auspicata realizzazione della riforma pensionistica ed a seguito dei vari interventi governativi in materia finanziaria, sono aumentati in modo notevole i contributi: è cresciuta la divaricazione dei trattamenti minimi tra lavoratori dipendenti ed autonomi, nonostante la conclamata volontà di tendere alla loro parificazione e, di contro, non è stata ancora accolta la vera rivendicazione della categoria che, giova ripeterlo, consiste nell'ottenere una nuova politica previdenziale entro un equilibrato sistema di solidarietà sociale, idoneo ad assicurare congrue prestazioni nonché pareggio di gestione, con contribuzione calcolata con equi criteri di proporzionalità relativa al reddito di impresa.

Basti tenere presente che gli artigiani percepiscono dal 1° gennaio 1987 pensioni integrate al minimo che oscillano tra le 291 e le 347 mila lire mensili, a seconda della categoria, e con il sistema di calcolo vigente le stesse non potranno mai superare il trattamento minimo.

Eppure dal bilancio preventivo della Gestione Speciale Artigiani per il 1987 risulta un attivo non solo di esercizio, ma anche patrimoniale, per un importo rispettivamente di 1.934 e 1.352 miliardi.

Si è così confermata la tendenza, già avviata dal 1982, per gestioni annuali attive e progressiva riduzione del *deficit* patrimoniale.

A fronte però del basso importo delle pensioni percepite, gli artigiani attivi pagano un contributo fisso di circa un milione e duecentomila lire l'anno e il 4 per cento sul reddito di impresa.

La richiesta pertanto della riforma del sistema, nella consapevolezza che la categoria sia stata ingiustamente penalizzata per anni, può oggi essere espressa dalla presente proposta di legge che riflette anche le aspettative della categoria degli esercenti attività commerciali, considerato il favorevole andamento economico-finanziario della loro Gestione pensionistica, al pari di quella degli artigiani.

In sintesi le richieste avanzate dalle due categorie sono le seguenti:

1) abbandono del sistema di calcolo « contributivo » delle pensioni con adozione di quello vigente per lavoratori dipendenti, così detto « retributivo »;

2) determinazione del contributo sulla base del reddito aziendale dichiarato ai fini IRPEF entro un minimale ed un massimale;

3) parificazione dei minimi di pensione tra lavoratori autonomi e dipendenti (già sancito a partire dal 1° gennaio 1988 dalla legge n. 140/85).

Onorevoli Colleghi! Gli artigiani e gli esercenti attività commerciali non possono continuare ingiustificatamente ad attendere un legittimo riconoscimento da parte dello Stato che possa sancire il loro diritto ad un sistema previdenziale giusto ed efficiente, idoneo ad assicurare congrue prestazioni nonché pareggio di gestione, con contribuzione calcolata con equi criteri di proporzionalità relativa al reddito di impresa, in modo da garantire un recupero di certezze e garanzie proprie di un autentico sistema pensionistico.

È con tale spirito che sottoponiamo all'approvazione dell'assemblea la presente proposta di legge.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Finanziamento delle gestioni per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali).*

1. Il finanziamento delle gestioni è assicurato attraverso la contribuzione della categoria e con l'apporto dello Stato.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1987, l'ammontare del contributo annuo, comprensivo della quota per l'assistenza agli orfani dei lavoratori, dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni speciali (titolari, coadiuvanti e coadiutori) di cui al comma 1 è pari al 10 per cento del reddito complessivo annuo, dichiarato ai fini IRPEF, relativo all'anno precedente. Per reddito di impresa imponibile ai fini dell'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni e integrazioni ed all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, si intende il reddito di impresa relativo alla sola attività per la quale si ha titolo all'iscrizione ai relativi elenchi.

3. Per i soggetti iscritti alle gestioni speciali in qualità di familiari collaboratori delle imprese artigiane e degli esercenti attività commerciali di età inferiore ai 21 anni, l'ammontare del contributo annuo dovuto è pari al 7 per cento del reddito di cui al comma 2. Per i predetti familiari collaboratori non percettori di un reddito di impresa non è dovuto il suindicato contributo ridotto.

4. Il livello minimo imponibile ai fini dei versamenti dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni speciali da ciascun assicurato o ai fini della determinazione della pensione viene fissato nella stessa misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando

per 312 il minimale giornaliero stabilito, al 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai del settore artigianato e commercio, dall'articolo 1 del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Il livello massimo imponibile ai fini del versamento dell'aliquota contributiva di cui al comma 2 e ai fini della determinazione della pensione è fissato per ciascun soggetto nella misura prevista annualmente per i lavoratori dipendenti.

6. Per la parte dei redditi eccedenti il tetto pensionabile è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle rispettive gestioni pari all'1 per cento.

7. Ai fini del versamento di cui ai precedenti commi il titolare deve indicare la quota di reddito di pertinenza di ciascun familiare collaboratore. Tale quota non può superare, in ogni caso, il 49 per cento del reddito d'impresa di cui al comma 2.

8. I contributi di cui al presente articolo e quelli di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni, si prescrivono con il decorso di dieci anni dalla data in cui avrebbero dovuto essere versati, la disposizione di cui al presente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Per i periodi di assicurazione inferiori all'anno solare i contributi sono riportati a mese.

## ART. 2.

### *(Versamento dei contributi).*

Il titolare dell'impresa artigiana o commerciale è tenuto al pagamento dei contributi di cui al precedente articolo 1 per sé e per i familiari collaboratori, salvo diritto di rivalsa.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto

con il Ministro del tesoro, su proposta dei comitati amministratori delle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il contributo di cui al precedente articolo 1, è adeguato in relazione ai risultati del bilancio al prevedibile andamento della gestione ed all'andamento del reddito medio di imprese denunciato ai fini dell'IRPEF, al fine di garantire l'equilibrio finanziario della gestione interessata.

3. I competenti uffici delle imposte dirette devono trasmettere all'INPS le informazioni relative alle dichiarazioni concernenti gli artigiani e gli esercenti attività commerciali iscritti alle relative gestioni speciali di previdenza.

4. I contributi previdenziali e assistenziali sono versati mediante appositi bollettini di conto corrente postale, predisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le seguenti modalità:

a) i contributi determinati sul livello minimo imponibile in quattro rate uguali a scadenza trimestrale entro il giorno 20 del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare al quale si riferiscono i contributi;

b) i conguagli tra i contributi dovuti e quelli calcolati sul minimale di reddito di cui alla precedente lettera a) sono versati con appositi bollettini di conto corrente postale predisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in due rate di uguale importo alle scadenze del 20 luglio e del 20 ottobre di ciascun anno.

5. Il contributo di risanamento dovuto dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni, resta acquisito alle gestioni predette sin dalla sua istituzione.

## ART. 3.

*(Prosecuzione volontaria).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1987 gli artigiani e gli esercenti attività commerciali sono inseriti, ai fini dei versamenti volontari, nella tabella A allegata alla presente legge. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi presi in considerazione ai sensi del precedente articolo 1 negli ultimi tre anni di lavoro.

2. I soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1986, sono inseriti nella seconda classe di reddito della suddetta tabella.

3. L'importo del contributo corrispondente a ciascuna classe di reddito è dato dal contributo di cui al precedente articolo 1, quale risulta dall'applicazione della percentuale in esso prevista al reddito medio di cui al comma 1. I redditi relativi alla tabella indicata al comma 1, che non possono essere inferiori al livello minimo imponibile di cui al precedente articolo 1, sono rivalutati annualmente, e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, entro il limite massimo di cui al comma 5 del precedente articolo 1.

## ART. 4.

*(Anagrafe delle aziende).*

1. Le amministrazioni competenti a rilasciare le licenze e le autorizzazioni o a tenere i registri ed albi di cui all'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni, debbono comunicare alla commissione provinciale per l'accertamento o la com-

pilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali e all'INPS, entro 30 giorni, il rilascio della licenza o della autorizzazione o l'iscrizione nell'albo o registro suddetti e ogni altra notizia riguardante la sospensione, variazione o cessazione di attività dell'azienda.

2. I dati di cui al comma 1 nei termini previsti dovranno essere comunicati dalle amministrazioni competenti alla commissione provinciale per l'artigianato ed all'Istituto nazionale della previdenza sociale, qualora i dati stessi si riferiscano all'esercizio di attività artigiana.

#### ART. 5.

*(Pensione degli artigiani e degli esercenti attività commerciali).*

1. La misura dei trattamenti pensionistici da liquidare, con effetto dal 1° gennaio 1987 in favore degli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alle rispettive gestioni, al 2 per cento del reddito annuo d'impresa determinato, per ciascun soggetto assicurato, ai sensi del precedente articolo 1, quale risulta dalla media dei redditi relativi agli ultimi dieci anni solari, o al minor numero di essi, anteriori alla decorrenza della pensione.

2. La misura massima della percentuale di commisurazione della pensione al reddito di cui al comma 1 è stabilita nell'80 per cento. Le misure intermedie della percentuale prevista sono determinate dalla tabella B annessa alla legge 30 aprile 1969, n. 153.

3. La pensione, fermo restando quanto previsto all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è integrabile al trattamento minimo. A decorrere dal 1° gennaio 1987 il trattamento minimo degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è parificato a quello in vigore per i lavoratori dipendenti.

4. Il reddito di cui al comma 1 è rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui il reddito si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.

5. In assenza di reddito d'impresa imponibile ai fini dell'IRPEF, ovvero in presenza di un reddito pari o inferiore al livello minimo imponibile di cui al precedente articolo 1, comma 4, è preso in considerazione per ciascun anno un reddito d'ammontare pari al predetto livello.

6. I periodi di contribuzione accreditati alle gestioni speciali artigiani ed esercenti attività commerciali in epoca anteriore al 1° gennaio 1986 vengono computati, ai fini della valutazione della retribuzione pensionabile, considerando coperti i periodi stessi, per ciascuno degli anni di iscrizione alle gestioni, con un reddito, da attribuire al titolare di impresa ed a ciascuno dei familiari collaboratori pari a quella indicata nelle tabelle B e C allegate alla presente legge, rispettivamente per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali.

7. Il credito preso a base per i familiari collaboratori è rappresentato dalla quota di reddito denunciata per ciascuno di essi ai sensi del precedente articolo 1.

#### ART. 6.

*(Pensioni supplementari e supplementi di pensione per artigiani e commercianti).*

1. Le pensioni supplementari da liquidare con decorrenza dal 1° gennaio 1987, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni nelle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali sono calcolate con le norme previste dall'articolo 5 per le pensioni autonome a carico delle gestioni medesime, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni di cui al comma predetto ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come modificato dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione i redditi di cui all'articolo 1 ed i periodi ad esso relativi. Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso.

#### ART. 7.

*(Cumulo dei periodi assicurativi).*

1. Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti l'importo della pensione è determinato dalla somma:

a) della quota di pensione calcolata ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni speciali;

b) dalla quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti.

2. Gli oneri relativi alle quote di pensione di cui al comma 1 sono a carico delle rispettive gestioni assicurative.

3. Resta ferma per l'assicurato la facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29.

TABELLA A  
(Articolo 3)CLASSI DI REDDITO AI FINI DELLA PROSECUZIONE VOLONTARIA  
PER ARTIGIANI E COMMERCianti

Classi di reddito	Reddito medio imponibile
Fino a lire 8.089.500 . . . . .	8.089.500
da lire 8.089.501 a lire 12.441.440 . . . . .	10.265.400
da lire 12.441.401 a lire 16.792.800 . . . . .	14.617.100
da lire 16.792.801 a lire 21.145.000 . . . . .	18.968.900
da lire 21.145.001 a lire 25.496.200 . . . . .	23.320.600
da lire 25.496.201 a lire 29.848.600 . . . . .	27.672.400
da lire 29.848.601 a lire 34.200.000 . . . . .	32.024.300
oltre lire 34.200.000 . . . . .	34.200.000

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA B - *Artigiani.*  
(Articolo 5)

<i>Anni di riferimento</i>	Retribuzione annua da accreditare (1)
Dal 1959 al 1964 . . . . .	64.000
Dal 1965 al 1973 . . . . .	124.400
1974 . . . . .	254.000
1975 . . . . .	604.000
1976 . . . . .	728.400
1977 . . . . .	830.600
1978 . . . . .	992.600
1979 . . . . .	2.420.200
1980 . . . . .	3.606.100
1981 . . . . .	5.293.500
1982 . . . . .	7.192.900
1983 . . . . .	8.788.500
1984 . . . . .	9.814.200

(1) Per i periodi inferiori all'anno l'accREDITAMENTO spettante è pari ad un dodicesimo per i mesi interi ed in ragione ad un ventiseiesimo della quota mensile, per i periodi inferiori ad un mese.

TABELLA C. - *Esercenti attività commerciali.*  
(Articolo 5)

<i>Anni di riferimento</i>	Retribuzione annua da accreditare (1)
Dal 1966 al 1973 . . . . .	124.400
1974 . . . . .	254.000
1975 . . . . .	604.000
1976 . . . . .	728.400
1977 . . . . .	830.600
1978 . . . . .	992.600
1979 . . . . .	2.391.000
1980 . . . . .	3.576.900
1981 . . . . .	5.272.600
1982 . . . . .	7.488.600
1983 . . . . .	9.183.800
1984 . . . . .	10.270.900

(1) Per i periodi inferiori all'anno l'accREDITAMENTO spettante è pari ad un dodicesimo per i mesi interi ed in ragione ad un ventiseiesimo della quota mensile, per i periodi inferiori ad un mese.